

A.G.C. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino – **Decreto Dirigenziale n. 41 del 1 marzo 2010 – D. lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 2. Autorizzazione. Ditta: "AUTOCARROZZERIA IRPINIA". Attività: RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI. Sede operativa: Ariano Irpino, c.da Tranzano, s. n.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- **CHE** il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- **CHE** tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- **CHE** per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- **CHE** per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- **CHE** con atto acquisito al prot. n. 0665111 del 22 luglio 2009 la ditta in oggetto ha presentato domanda d'autorizzazione ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'impianto di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Ariano Irpino, c.da Tranzano, s. n.;
- **CHE** ad essa è, tra l'altro, allegata la relazione tecnica – a firma del dott. Nicola Pannese, iscritto nell'Albo degli Ingegneri della provincia di Avellino al n. 1644 – con descrizione di:
 - a) ciclo produttivo;
 - b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- **CHE** l'impianto, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - I. è nuovo, secondo la definizione dettata dall'art 268, lett. "m", D. Lgs. n. 152/2006;
 - II. non risulta in esercizio ed è, pertanto, da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 269⁵ della normativa predetta;
- **CHE** dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- **CHE** con nota prot. n. 0678444 del 27 luglio 2009 è stata indetta Conferenza dei Servizi, convocata per il 1° settembre e andata deserta per il mancato raggiungimento del quorum;
- **CHE**, riconvocata al 6 ottobre 2009, dopo aver proceduto anche in via istruttoria all'esame della pratica, all'unanimità, la Conferenza dei Servizi ha espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto;
- **CHE** in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- **CHE** tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- **CHE** il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0895185 del 19 ottobre 2009;
- **CHE** solo in data 2 febbraio 2010 è stata acquisita al prot. n. 0092486 copia dell'ordine di bonifico impartito dalla ditta, per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004, pari a € 767,49 (euro settecentosessantasette/49);

RITENUTO:

- potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta in oggetto l'autorizzazione per l'impianto di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Ariano Irpino, c.da Tranzano, s. n.;

VISTI:

1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
8. il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

decreta

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di rilasciare ex art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "AUTOCARROZZERIA IRPINIA" S.A.S. di E. Santosuosso & C., l'autorizzazione quindicennale (scadenza 26 febbraio 2025, con obbligo di presentare almeno un anno prima la domanda per l'eventuale prosieguo dell'attività) per l'impianto di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Ariano Irpino, c.da Tranzano, s. n.;
- 3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi, che di seguito si riportano:

Parametri e valori			e 1			e 2		
Altezza dal suolo		m	5,00			6,00		
Altezza dal colmo			1,50			1,50		
Diametro allo sbocco			Ø 0,63			Ø 0,250		
Sezione allo sbocco		m²	0,314			0,0625		
Temperatura		°C	Ambiente			45,00		
Velocità		m/s	3,60			4,00		
Portata		Nm³/h	13.000,00			900,00		
Direzione del flusso			VERTICALE			VERTICALE		
Durata emissioni		h/d	2,00			0,50		
Frequenza		n/d	DISCONTINUA			DISCONTINUA		
Provenienza			Cabina di verniciatura			Essiccazione		
Impianto termico	Alimentazione		-----			Gasolio		
	Potenzialità	MW	-----			0,128		
Tipo d'abbattimento			Carbone attivo			-----		
Inquinanti			Conc.ne (mg/Nm³)	Fl. massa (kg/h)	Fatt. emiss. (g/m²)	Conc.ne (mg/Nm³)	Fl. massa (kg/h)	Fatt. emiss. (g/m²)
C.O.V. totali	Butilacetato		0,85	0,01105	1,105	-----	-----	-----
	Etilacetato							
	Etilbenzene							
	Xilolo							
Ossido d'azoto			-----	-----	-----	33,00	0,0297	0,0034
Ossido di zolfo			-----	-----	-----	40,00	0,036	0,04
Polveri			1,15	0,01495	-----	10,00	0,009	0,001

- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- a) rispettare i valori limite, riportati nei precedenti schemi e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con **cadenza triennale dalla data di messa in esercizio – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti** in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le **analisi periodiche di tutte le emissioni**, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente, al Comune interessato, all'A.R.P.A.C. ed all'Amministrazione Provinciale;
 - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);

- II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
- III. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo le modalità e la periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
- h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d") la data di messa in esercizio;
- 6) di fissare in 90 giorni dalla data di messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;
- 7) di doversi far pervenire a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. **2 prelievi ed altrettanti campionamenti** in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
- 8) di precisare che:
 - a) i condotti d'emissione, i punti di campionamento e loro condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
 - b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - c) i punti d'emissione, situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 9) di puntualizzare ulteriormente che:
 - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 10) di demandare all'A.R.P.A.C. di accertare, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (riportati nello schema di cui al punto 3), fornendone le risultanze;
- 11) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 12) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 13) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 14) di notificarlo alla ditta "AUTOCARROZZERIA IRPINIA" S.A.S. di E. Santosuosso & C., sede di Ariano Irpino, c.da Tranzano, s. n.;
- 15) d'inviarlo in copia al Sindaco del Comune di Ariano Irpino, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino (già AV/1), all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino;
- 16) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Dirigente del Settore
(Dott. Guido Vegliante)